



CINZIA TRAPANI
NOTAIO

Repertorio n.9482

Raccolta n.8162

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di giugno alle ore ventuno.

In Fiesole, Via Marini n. 7, presso i locali della Confraternita della Misericordia di Fiesole, qui richiesta.

Avanti a me Avv. Cinzia Trapani, Notaio in Firenze ed iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze Pistoia e Prato

è comparso il signor:

BRILLI Guido, nato a Fiesole il giorno 11 maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede della Misericordia, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Provveditore della:

- "**CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE ODV**", Associazione riconosciuta con sede in Fiesole via Marini n. 7, codice fiscale e partita IVA 01343250484, iscritta con Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 1152 del 26 settembre 1994 al n. 186 del Registro Regionale del Volontariato ed nel Registro Tribunale delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana in data 16 febbraio 1994 al n. 891, trasmigrata al RUNTS in data 7 novembre 2022 Repertorio n. 70666.

Il Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale dell'Assemblea straordinaria dell'ODV suddetta, per quanto convocata in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, onde deliberare sul seguente punto dell'

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) Adeguamento dello Statuto.

Aderendo a tale richiesta io Notaio redigo il seguente verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, per unanime designazione dei presenti, il nominato Comparente, il quale constatato e dato atto:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che, in proprio e per delega, sono presenti e intervenuti gli associati individuati nell'elenco foglio presenze che, firmato da esso Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, assenti tutti gli altri;

- che dell'Organo Amministrativo sono presenti: se medesimo BRILLI Guido, Provveditore;

CORSI Giovanni, Vice Provveditore;

SCARSELLI Luca, Tesoriere;

MORELLI Luca, Segretario;

SERANTONI Filippo, Consigliere;

CORTI Laura, Consigliere;

LEVI MICHELI Michele;

- che è presente l'organo di Controllo nella persona di ZUC-CAGNOLI Guido;

- il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che l'odierna assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'avanti menzionato Ordine del Giorno.

Aperta quindi la seduta, il Presidente dell'assemblea, dopo aver preliminarmente chiesto se gli intervenuti siano sufficientemente informati sugli argomenti in esame ed aver ricevuto risposta affermativa, dà corso alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le svariate modifiche dello statuto relative al funzionamento dell'Associazione, e le ragioni che rendono opportuno modificare e migliorare il tenore letterale dello stesso.

Il Presidente precisa altresì che le modifiche dello statuto di cui infra si rendono necessarie per adeguarlo alle richie-

Reg.to a FIRENZE
in data 23/06/2025
n. 26092 serie 1T

ste della Regione Toscana.

L'interesse dell'Associazione, che già persegue finalità proprie degli enti riconducibili agli enti disciplinati dal D.Lgs. 2017/117, ed è altresì organizzazione di volontariato è quello di conformarsi alla disciplina propria degli Enti del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente illustra il nuovo testo di statuto evidenziando le modifiche rispetto alla versione precedente.

Chiusa l'esposizione i presenti convengono su quanto loro sopra illustrato, confermando di esserne già stati edotti in precedenza, per cui l'Assemblea qui riunita, all'unanimità dei voti per accertamento fattone dal Presidente, delibera di approvare il nuovo testo di statuto per le ragioni sopra illustrate.

Detto **Statuto** viene integralmente approvato nel testo che il Presidente mi esibisce e che io Notaio, previa mia lettura datane al comparente, che dichiara di ben conoscerlo e di approvarlo, allego sotto la **lettera "B"**.

Il Presidente viene delegato dai presenti al compimento, anche per interposta persona, di tutte le formalità e procedure comunque necessarie a che il nuovo Statuto venga iscritto nel Registro degli Enti del Terzo Settore e a tal fine rende edotti i presenti di tutti gli ulteriori adempimenti di legge strumentali all'iscrizione nel RUNTS.

L'assemblea si chiude alle ore nove e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e le accessorie sono a carico dell'Associazione che tramite il costituito Presidente se le assume.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei propri dati personali e la conservazione dei dati anche oltre il termine necessario agli adempimenti di legge, dichiarando di essere edotto della relativa informativa ai sensi dell'art.13 Legge 196/2003 e s.m.i.

Quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su tre facciate e quanto sino a qui della quarta di un foglio, viene da me notaio letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive essendo le ore nove e minuti cinquanta.

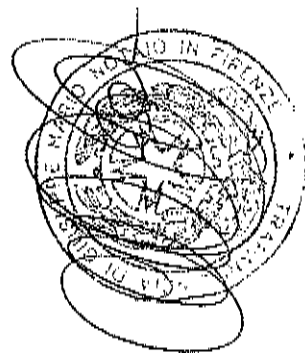
Firmato: BRILLI Guido - Cinzia Trapani (Sigillo)

ALLEGATO "A"
all'atto n° 8162
relativa raccolta

n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega di/a	firma
1	ALESSANDRI ALESSANDRO				
2	AZZARO MARIA VITTORIA				
3	BAGNOLI LUCA	DA	D	MORELLI D.	Morelli D.
4	BALDINI GRAZIA				
5	BALOCCHINI ANTONELLA		D	GALLI SUSANNA	Galli Susanna
6	BALOCCHINI ELISABETTA				
7	BALOCCHINI PAOLA				
8	BARAGLI PIERO		D	MARCO BEATIFICI	Marco Beatifici
9	BARONI RANFAGNI LUIGI		D	PONTANI GABRIELLA	Pontani Gabriella
10	BARTOLACCI MANGILI CARLO				
11	BENELLI LORENZO				
12	BERTINI ALESSANDRO				
13	BIAGI SUSANNA				
14	BRILLI MANOLA		D	ROSSI DIANO	Rossi DiANO
15	BRILLI GUIDO	MAGISTRATO e capoguardia	P		Brilli Guido

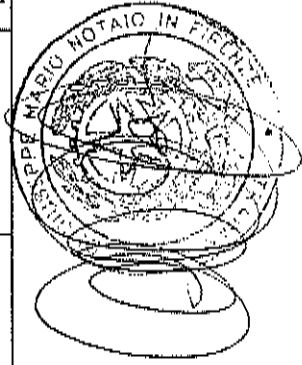


n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega di/a	firma
16	BUDILLON CRISTIANA				
17	CAIAZZO ROSA				
18	CALAMASSI MATTEO				
19	CAMMELLI SUSANNA		P	SACCHINI A.	Enel Luner
20	CASINI TOMMASO				
21	CECCHERINI ANDREA				
22	CATERINI GUIDO	capoguardia			
23	CHIMENTI ELENA				
24	CIARLI PAOLO STEFANO				
25	CICHERO FRANCESCO				
26	CIRACI' MICHELE				
27	CONSIGLI AGOSTINO	capoguardia			
28	CORSI GIOVANNI	MAGISTRATO	P		Treventini
29	CORTI LAURA	MAGISTRATO	P		Laura Corti
30	CORTI TOMMASO		P	DELL'OLIO MARVELL	



DeeBui

n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega di/a	firma
31	COSTANTINI MAURO				
32	DELLI STEFANO	capoguardia			
33	DELL'OLMO MANUELE	capoguardia	D	CORRI FONDA D	<i>Corri</i>
34	DI MARCO MARCO				
35	DI PACE MICHELE				
36	DI VICO MATTIA				
37	DONATI SIMONE		D	MANARAGI RICCARDO	<i>Manaragi</i>
38	FABBRI EMANUELA	PROBVIRO	P		<i>Fabbri</i>
39	FAGNANI RODOLFO		D	MARCONA ROTONDO	<i>Marconia Rotondo</i>
40	FALLI MAURIZIO				
41	FIANI SILVIA		P	SARSAI DIEGO	<i>Sarrai</i>
42	FILOMENA CAROLINA				
43	FINI MONICA				
44	FIORETTI MARIELLA				
45	FONTANI GABRIELLA		P	SARAI R. WIM	<i>Sarai Gabriella</i>

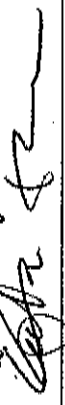
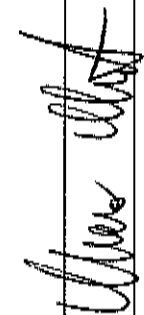


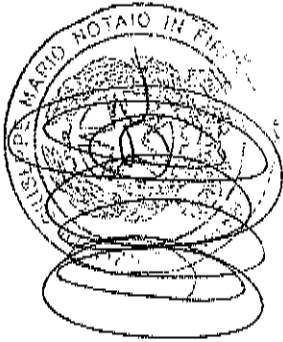
Giuseppe Mario

n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega di/a	firma
46	FRILLI CINZIA				
47	GALARDI PIERO	PROBIVIRO			
48	GATTI LUCIA				
49	GAZZERI ANNA				
50	GENTILINI GIULIANA		D	ROGNANI ANDREA M.	Mugnoni A. Maria
51	GIANNELLI ALESSANDRA		D	RONDALDO GIUSEPPE	Rondal A. M.
52	GIULIETTI GABRIELE				
53	GIULIETTI LUCIANO		D	MICHEL MICHAEL	
54	GOLA MASSIMO		P	SOMMIGERBA	
55	GORI ANDREA				
56	GROSSI ULIVIERO				
57	GUARINO GENEROSO ALESSIO		D	PAGNI ANDREA	A. M.
58	IMPERLATI ALICE				
59	LANDER CARLA		D	MISURI GIOVANNA	
60	LANDER PAOLO				



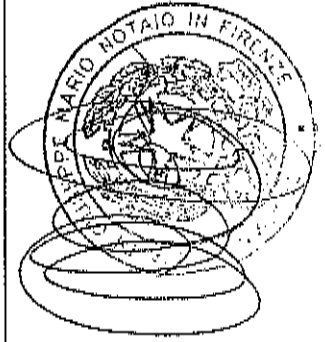
Handwritten signature: Giuseppe

n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega dila	firma
61	LINGUI VALENTINA		P	MATERASSI MAURIZIO	
62	LOTTINI RICCARDO		P	LINGUI VALENTINA	
63	LUCHERINI PAOLO		P		
64	LUCCHETTI PAOLO	capoguardia			
65	LUMINI ROBERTO				
66	LUPO MARCELLO		P		
67	MAGGINI ROBERTO				
68	MAGNELLI THEO				
69	MANUELLI GIULIETTA				
70	MARZO BEATRICE		P	BARNI PIRO	
71	MARTINELLI FRANCO				
72	MARTONGELLI ROBERTO				
73	MASINI ALESSANDRO				
74	MATERASSI MAURIZIO		P	LINGUI VALENTINA	
75	MATICHECCHIA MARCELLO	capoguardia			



Scudibilli

n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega di/a	firma
76	MATTALIANO NADIA				
77	MAZZA GIOVANNI				
78	MAZZANTI IRENE				
79	MEINI MARCO				
80	MENCARELLI RICCARDO		P	DONATI STAVRE	Mengonzi
81	MICHEL LEVI MICHELE	MAGISTRATO e capoguardia	P	GIOVANNI UCCINO	
82	MISURI GIULIANA		P	LANDER ANITA	Landers
83	MONASTRA VINCENZO				
84	MORELLI DAMIANO		P	BAGNOLI	Bagnoli
85	MORELLI LUCA	MAGISTRATO e capoguardia	P		
86	MOSCHINI MARCO				
87	MUGNAI CINZIA				
88	MUGNAINI ANNA MARIA		P	GATTI GIULIANA	Mugnaini Anna Maria
89	NENCIONI ALESSIO	capoguardia			
90	NOSHI GENTIANA				



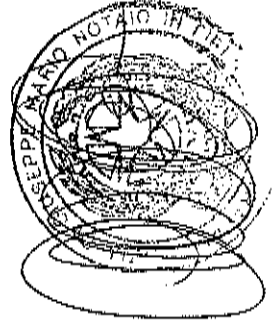
Spedite

n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega di/a	firma
91	OLMI GIOVANNI		P	OLMI MARGHERITA	<i>[Signature]</i>
92	OLMI LUCIANO	capoguardia	D	OLMI PAOLO	<i>[Signature]</i>
93	OLMI PAOLO	capoguardia	P	OLMI LUCIANO	<i>[Signature]</i>
94	OLMI MARGHERITA		D	OLMI GIOVANNI	<i>[Signature]</i>
95	OLMI VALENTINA		D	OLMI MARGHERITA	<i>[Signature]</i>
96	PAGLIAZZI Mons. Roberto	capoguardia	P		<i>[Signature]</i>
97	PAGNI ANDREA		P	GIARDINO ALESSIO	<i>[Signature]</i>
98	PAOLETTI MARGHERITA				
99	PAPI PIERO				<i>[Signature]</i>
100	PARRINI VALERIA				
101	PARRONCHI ROBERTO				
102	PECCHIOLI ANNA		P	~~PARRINI SERGIO~~	<i>[Signature]</i>
103	PECCHIOLI MARIA		D	SCARCELLI LUCA	<i>[Signature]</i>
104	PESTELLI ALESSANDRA				
105	PICCHI PAOLA				



[Signature]

n°	COGNOME E NOME	note	P/D	con delega di/a	firma
106	PIERAZZI MONS MARCO	CORRETTORE e capoguardia			
107	RANDAZZO GIUSEPPE		P	GIANNI GOSMARDI	<i>Gianni Gosmardi</i>
108	RODRIGUEZ ZERPA REBECA				
109	RAVONI MASSIMO	capoguardia			
110	ROSSI CARLO				
111	ROSSI DINO	<i>R</i>	P	BELLI MANOIA	<i>D. Belli</i>
112	ROTONDO MARCHIONA		P	FAGNANI RODOLFO	<i>Marchiona Rodolfo</i>
113	RUSSO CLAUDIA				
114	SCARSELLI DIEGO		D	FIANI SILVIA	<i>Silvia Fiani</i>
115	SCARSELLI LUCA SERGIO	MAGISTRATO	P	PECHICI MARIA	<i>Maria Pechici</i>
116	SERANTONI FILIPPO	MAGISTRATO	P	SOTTILI SIMONE	<i>Simone Sottili</i>
117	SOTTILI EZIO	capoguardia	D	SOTTILI FRANCESCO	<i>Francesco Sottili</i>
118	SOTTILI FRANCESCO		P	SOTTILI EZIO	<i>Ezio Sottili</i>
119	SOTTILI LUCREZIA		D	GIOIA MASSIMO	<i>Massimo Gioia</i>
120	SOTTILI MADDALENA				

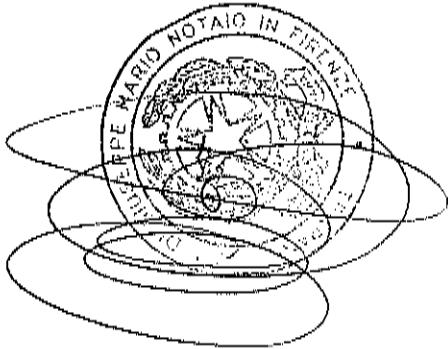


Giuseppe Manno

n°	COGNOME E NOME	nota	P/D	con delega di/a	firma
121	SOTTILI SIMONE		D	SERAVATI FILIPPO	Filippo Seravati
122	TADDEI LUCIA	PROBIVIRO			
123	TAVANTI LEDA				
124	TAVANTI SERGIO	capoguardia	P		Sergio Tavan
125	TODARO EUGENIA				
126	TONTI RICCARDO				

P	IN PRESENZA
D	CON DELEGA A

Filippo Seravati



Allegato "B" all'atto n. 8162 della raccolta

STATUTO

CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE ODV

CAPO I

CARATTERI E FINI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita in Fiesole, provincia di Firenze, l'Associazione Ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE ODV" con sede a Fiesole (FI) in Via Marini 7, Diocesi di Fiesole.

Articolo 2 - Principi ispiratori

1. La Misericordia di Fiesole è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.
2. L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Elementi giuridici

1. La Misericordia di Fiesole è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.
2. La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento

opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

2. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) la promozione della donazione di sangue e di organi;
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa anche in collaborazione con terzi;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione anche avvalendosi di soggetti terzi;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- n) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare

- bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - p) iniziative di agricoltura sociale;
 - q) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
 - r) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - s) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
 - t) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
3. La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:
- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nei cimiteri;
 - b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
 - c) Ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato, anche di carattere commerciale, finalizzato al reperimento di fondi per l'attività istituzionale.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma e Patrono

1. Lo stemma della Confraternita è rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da 2 tralci d'alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in carattere gotico "F" e "M" di colore giallo (Fraternita Misericordiae) e con l'indicazione della città di Fiesole.
2. Il Santo Patrono della Confraternita è San Carlo Borromeo. La celebrazione solenne della festa si terrà la prima domenica dopo la data della ricorrenza, 4 novembre, a meno che questa già non cada di domenica.

Articolo 9 - Veste

1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina.
2. Per i servizi sanitari, socio-sanitari e comunque per lo svolgimento delle varie attività della Confraternita potrà essere adottata una specifica divisa secondo le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

1. La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.
2. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.
2. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.
3. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
 - a) quote e contributi degli iscritti;
 - b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
 - c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale, regionale e locale vigente.
2. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
 - g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
 - i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

Per la realizzazione delle proprie finalità la Confraternita potrà, dunque, svolgere tutte le attività sopra indicate attraverso la raccolta fondi nei termini del dettato dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza.

3. La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
2. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

1. La Confraternita promuove in via primaria la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia; reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.
2. La Confraternita può promuovere il volontariato

- giovanile anche attraverso uno specifico gruppo.
3. Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

1. Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Nel presente Statuto si sono indicati e si indicheranno con il termine di "Confratelli" tutti gli Iscritti alla Confraternita, siano donne oppure uomini.
2. Questi si suddividono in due categorie
 - a) Confratelli Effettivi
 - b) Confratelli Capi di Guardia
3. L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Provveditore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.
4. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10 del presente statuto, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita fatte salve le qualifiche tecniche e formative previste dalla normativa di settore.
5. L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.
6. I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si

impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

1. Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.
2. I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.
3. I Confratelli Capi di Guardia sono coloro che hanno prestato servizio attivo continuativo per almeno 20 anni che abbiano dimostrato conoscenza del corpo sociale del Sodalizio oltre che dedizione alla Confraternita a seguito di formale richiesta presentata al Magistrato che potrà non accettarla dietro motivato diniego. Essi restano conservano per sempre tutti i diritti dei Confratelli Effettivi.
4. La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore, intendendosi per tali tutte le persone fisiche, anche riunite in gruppi familiari, o giuridiche che contribuiscono al sostentamento della Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, non rivestendo la qualifica di associato e non partecipando agli organi sociali della stessa. I Sostenitori supportano moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle eventuali contribuzioni stabilite per tale categoria dal Magistrato, il quale potrà riconoscere loro alcuni benefici a ringraziamento per il loro sostegno.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

1. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere idonei al servizio e avere principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
2. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18- Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

1. I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione a tempo determinato;
 - c) decadenza;
 - d) esclusione.
2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato.
3. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Provveditore, con parere definitivo.
4. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
2. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.
3. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17.
4. Inoltre l'Isritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso

- per un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.
5. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.
 6. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.
 7. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Provveditore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni.
 8. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
 9. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Provveditore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione.
 10. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Provveditore
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di Controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli Effettivi ed è presieduta dal Provveditore o, in sua assenza, dal Vice Provveditore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Provveditore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora

ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. In caso di necessità o opportunità l'assemblea potrà tenersi anche con modalità telematica, utilizzando sistemi di videoconferenza e provvedendo all'identificazione dei partecipanti attraverso il riconoscimento diretto da parte del presidente e del segretario e sarà definito in un apposito regolamento.

2. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Provveditore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24- Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
 - a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
 - b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
 - c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
 - d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
2. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Provveditore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23

Articolo 25 - Quorum costitutivo

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.
2. Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

1. L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano

fra i votanti.

2. I componenti il Magistrato nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.
3. I componenti del Collegio dei sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il bilancio.
4. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli articoli 47 e 48.

Articolo 27- Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Provveditore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita
- m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IL MAGISTRATO

Articolo 28- Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita,

delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto.
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Provveditore, del Vice Provveditore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- l) conferma o revoca la decisione del Provveditore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli Effettivi ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle

Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Provveditore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- g) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29- Composizione

1. Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. Se per qualsiasi motivo non è possibile raggiungere il numero indicato dall'Assemblea, il Magistrato è comunque regolarmente costituito raggiunto il numero minimo di sette.
2. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.
3. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30- Adunanze

1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Provveditore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Provveditore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.
2. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.
3. L'invito all'adunanza è comunicato dal Provveditore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, e dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.
4. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.
5. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Provveditore.
6. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31- - Il Provveditore

1. Il Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
3. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.
4. In particolare il Provveditore:
 - a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
 - b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
 - c) attua le deliberazioni del Magistrato;
 - d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
 - e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
 - f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni

evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

5. Il servizio di Provveditore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32- - Il Vice-Provveditore

1. Il Vice-Provveditore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Coadiuvata, indipendentemente dalle sue funzioni, il Provveditore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
3. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.
3. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita;
4. cura la corrispondenza insieme al Provveditore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31.
5. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.
6. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

1. L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. In collaborazione con il Provveditore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.
3. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

2. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.
3. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
4. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli Capi di Guardia i quali sono coloro che hanno maggiore esperienza e conoscenza del corpo sociale della Confraternita.
2. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza anche con l'utilizzo di strumenti telematici ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.
4. In particolare:
 - a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
 - b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
 - c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
 - d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
 - e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2.
5. Il Collegio delibera a maggioranza. E' validamente costituito con almeno la presenza di due componenti stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.
6. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in

via equitativa.

7. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dei sindaci revisori dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio dei sindaci revisori potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

1. I membri del Collegio dei sindaci revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei sindaci revisori si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
3. I membri del Collegio dei sindaci revisori possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio dei sindaci revisori delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei sindaci revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.
4. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 luglio 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
5. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei sindaci revisori cessa la propria attività.
6. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
7. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi

consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 luglio 2017.

8. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.
2. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.
3. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.
4. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
5. Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio.
2. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:
 - a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
 - b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo di Confratelli corrispondente al numero doppio degli eleggibili;
 - c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
 - d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
- e) Le liste devono riportare il nome del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Provveditore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissata.

- f) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- g) accerta la regolarità delle deleghe;
- h) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40- Modalità di elezione degli organi

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti e un numero di preferenze pari a $\frac{1}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato.
2. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.
3. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
4. Le schede riportanti più preferenze, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.
5. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.
6. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione.
7. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41- Composizione della Commissione Elettorale

1. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.
2. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - - Gratuità delle cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.
2. I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità

tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

3. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Provveditore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.
2. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.
3. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Provveditore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
4. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.
5. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 25 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
6. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

1. L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.
2. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Provveditore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
2. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.
3. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.
4. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47- Scioglimento della Confraternita

1. La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.
2. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore o dal Delegato di cui all'art. 45.
3. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di

tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).

4. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
5. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
3. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa oppure ai fini dell'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di Settore, il Provveditore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Norma transitoria

Come norma transitoria è stabilito che tutti coloro che alla data di approvazione del presente Statuto rivestano la qualifica di Capi di Guardia conservino dette rispettive qualifiche ed il diritto di voto in assemblea nonché il

diritto di elettorato passivo per tutte le cariche sociali
come Confratelli Effettivi e come stabilito all'art. 15
punto 2 comma b e art. 16 punto 3 del vigente Statuto.

[illegible]